

ARPA UMBRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 16 del 22/01/2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO P09: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CAT. D - RUOLO PROFESSIONALE - CCNL COMPARTO SANITÀ.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'azione amministrativa;

Visto il Nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m. ed. i.;

Richiamati il Capitolato Generale per l'espletamento delle procedure di gara per la fornitura di beni e servizi indette da ARPA ed il Regolamento per l'affidamento dei contratti in economia;

Vista la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), Regolamento (UE) n. 2016/679;

Visto il Regolamento per la gestione informatizzata dei Provvedimenti Amministrativi, approvato con Determinazione n. 222 del 28 maggio 2019;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

Preso atto del Bilancio preventivo economico per l'anno corrente e della relativa assegnazione budget ai CDR;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore Generale si assume la responsabilità del relativo procedimento;

VISTA la D.D.G. n. 426 del 12 ottobre 2020, con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Specialista nella comunicazione istituzionale “Cat D” - ruolo professionale a tempo pieno e a tempo indeterminato, previsto nel *Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 di Arpa Umbria* – adottato con DDR n. 196/2020;

Che il medesimo bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 87 del 06/11/2020 e conseguentemente sul sito agenziale di Arpa dal 06/11/2020 al 07/12/2020, tempo in cui i candidati hanno potuto inoltrare domanda di partecipazione;

Rilevato:

- che entro il termine di scadenza per la presentazione della domande, fissato nel giorno 07 dicembre 2020, sono pervenute n. 42 istanze di partecipazione;
- che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ed all'espletamento delle prove concorsuali;

Acquisite successivamente alla pubblicazione del bando n. 3 distinte note da parte dell'Associazione Giornalisti in Umbria, dall'Associazione Italiana della Comunicazione pubblica ed istituzionale e dalla Associazione Stampa libera con le quali sono stati contestati i requisiti indispensabili richiesti dal bando di concorso all'art. 2 – “Requisiti di Ammissione”.

Resosi necessario approfondire celermente la questione attraverso un idoneo parere giuridico legale, incarico formalizzato con DDG n. 4 del 12/01/2021 e acquisito in data 18/01/2021 al prot. n. 882 il richiesto parere giuridico-legale;

Ritenuto pertanto dover procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso P09 per n. 1 posto di Specialista nella comunicazione istituzionale “Cat D”-ruolo professionale intendendo opportuno modificarne i requisiti di partecipazione con estensione della facoltà di partecipazione a tutti i candidati in possesso di laurea triennale, di diploma di laurea o di laurea specialistica o magistrale, senza distinzioni e di non considerare l'iscrizione all'albo dei giornalisti quale titolo obbligatorio e necessario per l'ammissione al concorso, ma solo come titolo eventualmente valutabile da parte della commissione con idoneo punteggio da lei stabilito;

Visto il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con determinazione n. 426 del 12 ottobre 2020 il quale nelle “Norme finali” prevede la facoltà insindacabile dell'Ente di prorogare, modificare, revocare o annullare il concorso qualora se ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Considerato che nel bando di concorso è previsto che “la partecipazione al concorso rende implicita l'accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente bando e dai regolamenti di Arpa Umbria”;

Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che l'annullamento o la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere all'annullamento per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento, né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso indetto con determina n. D.D.G. n. 426 del 12 ottobre 2020);

Stabilito prevedere fin d'ora che coloro che hanno già versato la prevista tassa di € 10,00 al predetto concorso e che dovessero inoltrare nuovamente domanda di partecipazione al successivo concorso bandito per n. 1 posto di Specialista nella comunicazione istituzionale “Cat D” - ruolo professionale a tempo pieno e a tempo indeterminato, - ccnl Sanità, saranno esentati dal pagamento della stessa, allegando alla domanda copia del versamento precedentemente effettuato.

**Per tutto quanto premesso,
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'annullamento in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso pubblico per titoli ed esami P09 indetto con determina n. D.D.G. n. 426 del 12 ottobre 2020 per n. 1 posto di Specialista nella comunicazione istituzionale “Cat D” - ruolo professionale a tempo pieno e a tempo indeterminato, previsto nel *Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 di Arpa Umbria* – adottato con DDR n. 196/2020;

- di prevedere fin d'ora che i candidati che hanno già versato la tassa prevista di € 10,00 al predetto concorso e che dovessero inoltrare nuovamente domanda di partecipazione al successivo bando di concorso per n. 1 posto di Specialista nella comunicazione istituzionale "Cat D" CCNL Sanità - ruolo professionale a tempo pieno e a tempo indeterminato, saranno esentati dal pagamento della stessa, allegando alla domanda copia del versamento precedentemente effettuato;
- di rendere noto quanto sopra stabilito mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet di Arpa Umbria , nonché all'albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
- di comunicare il presente annullamento a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sezione "Bandi di Concorso, Concorsi in atto";
- di disporre, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso "de quo" e che facciano espressa istanza di rimborso non partecipando alla successiva procedura concorsuale, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

TABELLA DATI CONTABILI

La spesa prenotata trova copertura nel Bilancio Preventivo Economico per l'anno e nel Bilancio Pluriennale di Previsione per gli anni

<i>Esercizio</i>	<i>Codice Centro di Budget</i>	<i>C.C.E.</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Budget Assestato</i>	<i>Somme già prenotate</i>	<i>Nuova prenotazione</i>	<i>Totale prenotazioni</i>	<i>Disponibilità residua</i>

NOTE

L'istruttore: CALECA SERGIO

**Sottoscritta dal Direttore Generale
(PROIETTI LUCA)**

*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa